

test

2 Maggio 2011

[test1](#)

[test2](#)

[LINKESTERNO](#)

Sul *Supplemento Ordinario* n. 174 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la **Legge 30 luglio 2010, n.122**, di conversione, con modificazioni, del D.L. 78/2010 (cd. "Manovra 2011-2012"), recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*".

La legge 122/2010, in vigore dal 31 luglio 2010, conferma le misure fiscali d'interesse, già contenute nel D.L. 78/2010 (cfr. *News ANCE* n.905 del 3 giugno 2010).

1. **Ritenuta del 10% sui bonifici per le spese agevolate con il "36%" ed il "55%"** (art.25)
2. **Utilizzabilità dei crediti delle imprese verso la P.A.** (art.31, comma 1-bis)
3. **Compensazione di crediti relativi ad imposte erariali** (art.31, comma 1)
4. **Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni** (art.19, commi 14-16)
5. **"Sanatoria catastale" per gli immobili non dichiarati** (cd. "*immobili fantasma*" - art.19, commi 8-13)
6. **Disposizioni in materia di accertamento** (art.29)
7. **Misure in favore dell'Abruzzo** (art.39)
8. **Nuova disciplina fiscale dei Fondi Immobiliari** (art.32)
9. **Altre misure fiscali**

1. **Ritenuta del 10% sui bonifici per le spese agevolate con il "36%" ed il "55%"** (art.25)

L'art.25 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che, dal **1° luglio 2010**, le **Banche** e le **Poste italiane s.p.a** effettuino una **ritenuta** del **10%**, a titolo di **acconto** delle **imposte sul reddito dovute** dai **beneficiari**, con l'obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai **bonifici disposti** dai contribuenti **ai fini di poter fruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta**.

Le ritenute devono essere versate con le modalità di cui all'art.17 del D.Lgs. 241/2007.

In merito, l'art.25 ha demandato ad un successivo Provvedimento del Direttore del

Operativamente, ciò comporta che, dall'ammontare complessivo del bonifico, dovrà essere decurtata la quota corrispondente all'IVA (che si assume applicata con aliquota del 20%), così da operare la ritenuta sul solo importo del corrispettivo, individuato sulla base della seguente formula.

Corrispettivo		Ammontare complessivo del
(da assoggettare a ritenuta del	=	bonifico
10%)		1,20

Seppure il recente

Piani e programmi per la casa **A1**

Gestione immobili **A2**